

**Osservazioni al**

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

**Proposte di modifica dell'art. 144-  
undecies.1 del Regolamento adottato  
con delibera n. 11971 del 14 maggio  
1999 e successive modifiche  
("Regolamento Emittenti")**

16 marzo 2020

Di seguito sono illustrate le osservazioni dell'Associazione Bancaria Italiana alle proposte di modifica dell'art. 144-*undecies*.1 del "Regolamento Emittenti", anticipate dalla Consob al mercato con la Comunicazione n. 1/2020 e finalizzate ad un adeguamento del quadro regolamentare alle novità introdotte in tema di quote di genere dalla "Legge di bilancio 2020" (legge n. 160/2019).

Le modifiche in consultazione riguardano i commi 1 e 3 del citato art. 144-*undecies*.1 e incidono sul periodo di applicazione del nuovo criterio di riparto e sulle modalità di calcolo della quota di spettanza del genere meno rappresento.

### **Comma 1**

Il documento in consultazione, oltre a prevedere che il nuovo criterio di riparto si applichi per sei mandati consecutivi (in precedenza la legge disponeva "tre mandati"), precisa che i detti sei mandati consecutivi decorrono "*dal primo rinnovo successivo all' 1 gennaio 2020*". Ne consegue che nel computo dei sei mandati "non possano computarsi i mandati in cui hanno trovato applicazione le disposizioni previgenti, come originariamente inserite nella Legge 120/2011" (c.d. legge Golfo-Mosca).

La scrivente ritiene che la specificazione di decorrenza temporale del nuovo criterio (dal 1° gennaio 2020), oltre a non trovare un chiaro fondamento nella normativa primaria, non sia coerente con la *ratio* della Legge di bilancio 2020, volta essenzialmente ad ampliare la durata temporale (da tre a sei mandati) della quota di genere. Infatti nei lavori parlamentari non è mai stata esplicitata la volontà del legislatore di "azzerare" i mandati già svolti, quanto piuttosto di continuare a circoscrivere temporalmente (anche se ampliando l'arco di tempo considerato) l'applicazione del criterio.

Si propone quindi di modificare il comma 1 come segue

*"1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per sei mandati consecutivi ~~a decorrere dal primo rinnovo successivo all' 1 gennaio 2020~~".*

### **Comma 3**

Viene proposto di modificare il comma 3, escludendo l'applicabilità della regola dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso di organi sociali formati da tre componenti, al fine di consentire l'applicazione a tali fattispecie del nuovo criterio di riparto di "*almeno due quinti*".

Non essendoci alcuna indicazione normativa sul tema, si propone di prevedere l'arrotondamento "aritmetico" che consiste nello scegliere il valore arrotondato più prossimo al valore originario. Nel caso pratico degli organi di tre membri, la quota di due quinti è pari a 1,2 quindi applicando l'arrotondamento aritmetico il valore non decimale più prossimo è 1.

Il vantaggio dell'arrotondamento aritmetico è quello di essere un criterio neutro e coerente con la norma primaria, che non delega espressamente la Consob a differenziare i criteri di calcolo in ragione della numerosità dell'organo.

La disposizione andrebbe pertanto così riformulata:

*"3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato **all'unità più prossima** ~~per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore~~ "*